

MATRIMONIO E "SECONDE NOZZE" AL CONCILIO DI TRENTO

di Giancarlo Pani S.J.

Il matrimonio sembra essere divenuto nella Chiesa un segno di contraddizione: se da un lato si esalta il valore del sacramento, la dignità dell'amore coniugale e la bellezza della famiglia, dall'altro si assiste alla drammatica realtà di famiglie distrutte, come pure alla sofferenza di chi vive un matrimonio fallito, spiritualmente e umanamente, che non può essere più ricomposto. Forse anche questo è uno dei segni dei tempi che san Giovanni XXIII esortava, oltre che a leggere e ad interpretare, anche ad avere a cuore. Proprio il discorso sui segni dei tempi terminava con una affermazione sorprendente: "La Chiesa non è un museo di archeologia".

[...]

In tale prospettiva è singolare la storia di uno dei decreti più innovativi del Concilio di Trento: quello sul matrimonio, detto "Tametsi". [...] Non se ne vuole qui ripercorrere la storia, ma prestare attenzione a un quesito insolito che porta il Tridentino a esprimersi in una direzione inattesa.

Nel dibattito sul vincolo matrimoniale, i padri si sono dovuti pronunciare sulla possibilità delle seconde nozze per i cattolici greci dei domini di Venezia, nelle isole del Mediterraneo. Questi avevano forme "singolari" di legami con la comunità degli orientali. All'epoca, i vescovi erano per lo più veneziani e seguivano il rito latino, mentre i sacerdoti del clero locale erano ortodossi. In tali comunità era invalso l'uso, da parte dei vescovi latini, di permettere che i fedeli vivessero secondo i riti ortodossi, salvo la dichiarazione di obbedienza al papa, che si doveva rinnovare tre volte l'anno.

Tra quei riti era in vigore una consuetudine che dava la possibilità di contrarre nuove nozze in caso di adulterio della moglie e che si fondava su una antichissima tradizione. La Chiesa orientale affermava e riconosceva rigorosamente l'indissolubilità del matrimonio; tuttavia, in qualche caso particolare, con il discernimento del vescovo, tollerava un rito penitenziale per coloro che, fallito il matrimonio e non avendo più la possibilità di ricostruirlo, passavano a nuove nozze. [...]

Il Concilio di Trento

La questione appare la prima volta nella congregazione generale del 15 ottobre 1547. [...] Nel 1563, quando si redige il decreto Tametsi sul matrimonio, il caso si ripresenta.

Il 20 luglio, nella fase definitiva della formulazione del decreto, vengono distribuiti ai padri conciliari i canoni da approvare, tra cui uno, il sesto, divenuto poi settimo nella redazione finale, che afferma:

"Sia anatema chi dice che il matrimonio si può sciogliere per l'adulterio dell'altro coniuge, e che ad ambedue i coniugi o almeno a quello innocente, che non ha causato l'adulterio, sia lecito contrarre nuove nozze, e non commette adulterio chi si risposa dopo aver ripudiato la donna adultera, né la donna che, ripudiato l'uomo adultero, ne sposi un altro". [...]

La richiesta degli ambasciatori veneziani

Una novità appare nella congregazione dell'11 agosto, quando viene data lettura di una richiesta degli ambasciatori veneziani.

L'esordio dichiara solennemente la fedeltà della Serenissima alla Sede Apostolica e la sincera devozione all'autorità del Concilio. Poi una istanza: è inaccettabile la formulazione del canone settimo dell'ultima redazione. Esso crea preoccupazione per i cattolici del regno di Venezia, situati in Grecia e nelle isole di Creta, Cipro, Corcira, Zacinto e Cefalonia, e reca un danno gravissimo, non solo per la pace della comunità cristiana, ma anche per la Chiesa d'Oriente, in particolare per quella dei greci. Questa, benché dissenta in qualche punto dalla Chiesa di Roma, obbedisce ai presuli nominati dalla Sede Apostolica. Ora, per gli orientali è consuetudine, nel caso di adulterio della moglie, sciogliere il matrimonio e risposarsi, ed esiste anche un rito antichissimo dei loro Padri per la celebrazione delle nuove nozze. Tale consuetudine non è stata mai condannata da nessun Concilio ecumenico, né essi sono stati colpiti da alcun anatema, benché quel rito sia stato sempre ben noto alla Chiesa cattolica romana. Gli ambasciatori chiedono pertanto che il canone sia modificato, là dove si scomunica chi dice che la Chiesa insegna che il matrimonio non si può sciogliere per l'adulterio di un coniuge e che neppure il coniuge innocente può risposarsi. [...]

L'argomentazione dei veneziani

Dalla proposta degli ambasciatori veneziani i padri conciliari traggono l'impressione che nei territori greci di Venezia si sia raggiunta una qualche comunione ecclesiale degli orientali con Roma e che i cattolici greci si distinguano solo per alcuni loro riti. Per essi il termine "ritus" presenta un'accezione più ampia di quella che si dà in Occidente, in quanto comprende anche la celebrazione di nuove nozze in seguito ad adulterio. [...]

Si vuole evitare, insomma, che i cattolici presenti nei domini veneziani, che dipendono dai vescovi in comunione con Roma, siano colpiti dalla condanna per una prassi antichissima circa il matrimonio: un "rito greco" particolare, che però contrasta con l'indissolubilità del matrimonio sancita dal Concilio. Poiché si teme uno scisma, si propone di modificare il canone, in modo che non vengano scomunicati coloro che accettano il rito orientale, ma solo quelli che rifiutano la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio. In tal modo vengono colpiti quanti negano l'autorità del papa o il magistero della Chiesa, ma non i cattolici greci che li riconoscono.

La discussione conciliare

Il dibattito conciliare non è breve e si protrae, con varie tappe, da agosto a novembre. [...] Gli interventi palesano che la maggior parte dei padri conciliari è d'accordo sul non censurare la prassi della Chiesa greca. [...] Contro di loro si solleva un piccolo gruppo che non riconosce la validità delle testimonianze addotte per una nuova formulazione del canone settimo e vuole mantenerlo tale e quale, perché non si pensi che sia solo di diritto canonico e non di diritto divino. [...]

Alla fine, sono 97 i voti che esprimono il consenso agli ambasciatori veneziani e ne approvano la petizione, contro gli 80 contrari alla prassi orientale, ma divisi nelle loro ragioni. Ciò non significa che la maggioranza dei padri voglia mettere in questione l'indissolubilità del matrimonio: si intende solo discutere la forma della condanna. Rimane fermo il canone quinto, con le ragioni contro il divorzio. [...]

Qui entra in gioco il citato canone settimo: "Se qualcuno dirà che la Chiesa sbaglia quando ha insegnato e insegna, secondo la dottrina del Vangelo e degli apostoli, che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto per l'adulterio di uno dei coniugi; che nessuno dei due,

nemmeno l'innocente, che non ha dato motivo all'adulterio, può contrarre un altro matrimonio, vivente l'altro coniuge; che commette adulterio il marito che, cacciata l'adultera, ne sposi un'altra, e la moglie che, cacciato l'adultero, ne sposi un altro, sia anatema".

La formulazione è singolare, in quanto da un lato condanna la dottrina di Lutero e dei riformatori che disprezzavano la prassi della Chiesa sul matrimonio, dall'altro lascia impregiudicate le tradizioni dei greci che, nel caso specifico, tollerano le nuove nozze.

Qui appare una correzione importante rispetto alla precedente stesura: non si dice "il matrimonio", ma "il vincolo del matrimonio". Il canone tratta solo della indissolubilità interna del matrimonio, cioè del fatto che il matrimonio non si scioglie ipso facto, né per l'adulterio di uno dei coniugi, e nemmeno quando i coniugi decidono in merito a questo, secondo la propria coscienza.

Inoltre, il Concilio non dice nulla circa la questione se la Chiesa abbia o meno la possibilità di pronunciare una sentenza di scioglimento del vincolo (si tratterebbe della "indissolubilità esterna" del matrimonio). In tal modo il canone rispetta la prassi degli orientali, i quali, pur affermando e riconoscendo l'indissolubilità del matrimonio, non ammettono che siano i coniugi a decidere personalmente del loro vincolo matrimoniale; gli orientali, tuttavia, dopo un discernimento da parte della Chiesa e una pratica penitenziale, consentono le nuove nozze. [...]

La Chiesa antica

Ma che cosa si intendeva nella Chiesa antica per "indissolubilità"? Nei primi secoli essa contrapponeva alla legge civile, che considerava legittimo il ripudio e il divorzio, l'esigenza evangelica di non infrangere il matrimonio e di osservare il precetto del Signore "di non dividere ciò che Dio ha unito".

Tuttavia anche al cristiano poteva accadere di fallire nel proprio matrimonio e di passare a una nuova unione; questo peccato, come ogni peccato, non era escluso dalla misericordia di Dio, e la Chiesa aveva e rivendicava il potere di assolverlo. Si trattava proprio dell'applicazione della misericordia e della condiscendenza pastorale, che tiene conto della fragilità e peccaminosità dell'uomo.

Tale misericordia è rimasta nella tradizione orientale sotto il nome di "oikonomia": pur riconoscendo l'indissolubilità del matrimonio proclamata dal Signore, in quanto icona dell'unione di Cristo con la Chiesa, sua sposa, la prassi pastorale viene incontro ai problemi degli sposi che vivono situazioni matrimoniali irrecuperabili. Dopo un discernimento da parte del vescovo e dopo una penitenza, si possono riconciliare i fedeli, dichiarare valide le nuove nozze e riammetterli alla comunione.

Forse potrebbe aver contribuito a una tradizione così tollerante l'interpretazione del comando del Signore sulla indissolubilità (Mt 19, 4-6), intesa come una norma etica ideale verso cui il cristiano deve continuamente tendere e non come una norma giuridica. Del resto nella Chiesa dei primi secoli, che considerava l'adulterio uno dei peccati più gravi insieme all'apostasia e all'omicidio, i vescovi avevano il potere di assolvere tutti i peccati, anche quelli relativi all'infedeltà coniugale e alla conclusione di una nuova unione. [...]

Conclusione

La pagina del Concilio di Trento che si è illustrata sembra essere stata dimenticata dalla storia. Di solito non viene menzionata. Ed è eloquente, nei diari del Concilio pubblicati accanto agli "Acta", il silenzio degli stessi segretari, sempre presenti, scrupolosi, rigorosi nel documentare ogni episodio. Questa pagina tuttavia manca. Una "damnatio memoriae"? Oggi appare singolare che nel Concilio in cui si afferma l'indissolubilità del matrimonio non si condannino le nuove nozze per i cattolici della tradizione orientale. Eppure questa è la storia: una pagina di misericordia evangelica per quei cristiani che vivono con sofferenza un rapporto coniugale fallito che non si può più ricomporre; ma anche una vicenda storica che ha palesi implicazioni ecumeniche.